



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CHIETI

UFFICIO TERRITORIALE DI: LANCIANO

Registrazione di Atto Privato

Il 12/08/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAK , serie 3 , numero 225

data di stipula: 16/07/2026

ident.vo telematico: TAK26L000225000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90046130697

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90046130697				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI

N. 1 DEL 16-07-2026

L'anno 2026, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 21.15, presso la sede consiliare del comune di Sant'Eusanio del Sangro, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione SANTE4PEOPLE, regolarmente convocata ai sensi dello Statuto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Marianna De Titta, il quale nomina quale Segretario verbalizzante Micaela D'Ambrosio, che accetta.

Il Presidente:

- accerta la regolarità della convocazione;
- verifica la presenza di n. 18 soci aventi diritto al voto su n. 27 soci iscritti;
- constata il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dallo Statuto;
- dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria.

Ordine del giorno:

1. Presa d'atto della nota dell'Ufficio RUNTS della Regione Abruzzo prot. del 14 luglio 2026.
2. Adeguamento dello Statuto sociale alle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS e approvazione del nuovo testo
3. Conferimento dei poteri al Presidente o all'Intermediario individuato per la registrazione del verbale e del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e per gli adempimenti conseguenti presso il RUNTS.

1. Presa d'atto della nota dell'Ufficio RUNTS della Regione Abruzzo prot. del 14 luglio 2026

Il Presidente informa l'Assemblea che, nel corso dell'istruttoria relativa all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Ufficio RUNTS della Regione Abruzzo ha richiesto alcune modifiche allo Statuto al fine di renderlo pienamente conforme alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'Assemblea prende atto.

2. Adeguamento dello Statuto sociale alle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS e approvazione del nuovo testo

Il Presidente illustra le modifiche proposte e in seguito l'Assemblea Straordinaria DELIBERA all'unanimità dei presenti di approvare le modifiche statutarie riportate nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera "A", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare, si riportano le sostituzioni integralmente:

Articolo 2 - comma 6 - AGGIUNTO

“L'Associazione può rilasciare una tessera annuale ai partecipanti alle proprie attività. Il tesseramento costituisce esclusivamente titolo di partecipazione alle attività associative e alle eventuali agevolazioni deliberate dal

SANTE4PEOPLE
CF/P.IVA 90046130697/02876050697
PEC sante4people@pec.it



Consiglio Direttivo e non comporta l'acquisizione della qualità di associato. La qualità di socio si acquista esclusivamente con le modalità previste dal successivo art. 5."

Articolo 5 - comma 5 - MODIFICATO

"Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, **per ogni atto a contenuto patrimoniale e non patrimoniale**, fino al compimento del diciottesimo anno, esclusivamente per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o dei legali rappresentanti, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di rappresentanza e di straordinaria amministrazione."

Articolo 9 - comma 12 - MODIFICATO

"Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole di **due terzi** degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti."

3. Conferimento dei poteri al Presidente o all'Intermediario individuato per la registrazione del verbale e del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e per gli adempimenti conseguenti presso il RUNTS.

L'Assemblea dà atto che le modifiche statutarie deliberate hanno carattere di mero adeguamento dello Statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché alle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS nell'ambito del procedimento di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si chiede la registrazione in esenzione bollo e registro ai sensi art. 82 comma 3 e 5 del d.lgs 117/2017.
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 23:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della riunione
Marianna De Titta

Il Segretario verbalizzante
Micaela D'Ambrosio

ALLEGATI:

- ALLEGATO A - STATUTO MODIFICATO
- NOTA RUNTS - 14 LUGLIO 2026
- ELENCO SOCI PRESENTI

SANTE4PEOPLE
CF/P.IVA 90046130697/02876050697
PEC sante4people@pec.it

ALLEGATO A: Statuto dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Sante4People

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "Sante4People", con sede legale nel Comune di Sant'Eusanio del Sangro, operante senza fini di lucro.
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale - APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Sante4People Associazione di Promozione Sociale", in sigla "Sante4People APS". La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.
3. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività' sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività' di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- i. organizzare e gestire eventi ludici, ricreativi, culturali, musicali e sportivi, a carattere benefico, finalizzati alla promozione della partecipazione attiva della cittadinanza, della solidarietà sociale e della cultura del dono;
- ii. promuovere e organizzare, per tutte le fasce di età, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, iniziative benefiche (convegni, escursioni, spettacoli, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, camminate, gite, manifestazioni sportive dilettantistiche, mercatini, manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, valorizzazione ambientale, di monumenti, etc.) che servano a sensibilizzare sulla qualità della vita, a favorire l'aggregazione sociale e la vita della comunità;
- iii. organizzare e gestire attività di formazione extra-scolastica (attività di doposcuola e laboratori per bambini e ragazzi, attività di tipo educativo, formativo e culturale), finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- iv. svolgere attività di beneficenza, creando una forma di raccolta periodica e di distribuzione di beni edibili e non (vestiti, giocattoli, ecc.) a favore di persone svantaggiate.
- v. realizzare e partecipare a iniziative di rilevante interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi, alle tradizioni e al patrimonio immateriale della comunità;
- vi. progettare e sviluppare iniziative e servizi coerenti con programmi e bandi promossi a livello regionale, nazionale ed europeo;
- vii. promozione e realizzazione di attività di informazione, prevenzione e sensibilizzazione su tematiche culturali, sociali, ambientali e sanitarie;
- viii. realizzare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, attività e servizi di natura socio-sanitaria e di supporto alla persona, anche attraverso la collaborazione con

professionisti ed enti qualificati, a favore di soggetti in condizioni di fragilità fisica, psichica o economica.

- ix. svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
3. Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
5. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può rilasciare una tessera annuale ai partecipanti alle proprie attività. Il tesseramento costituisce esclusivamente titolo di partecipazione alle attività associative e alle eventuali agevolazioni deliberate dal Consiglio Direttivo e non comporta l'acquisizione della qualità di associato. La qualità di socio si acquista esclusivamente con le modalità previste dal successivo art. 5.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote e contributi degli associati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e

strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
 3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
 4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
 5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
 6. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 **Membri dell'Associazione**

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
2. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.
3. Possono essere soci sia persone fisiche, altre APS, altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
4. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
3. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
5. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, è esercitato, per ogni atto a contenuto patrimoniale e non patrimoniale, fino al compimento del diciottesimo anno, esclusivamente per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o dei legali rappresentanti, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di rappresentanza e di straordinaria amministrazione.
6. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
7. La qualità di socio si perde:
 - per decesso;
 - per recesso;
 - per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
 - per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o che arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
8. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere

all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

9. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
10. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
11. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 **Diritti e Doveri dei Soci**

1. I soci hanno diritto a:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 - prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.
2. I soci sono obbligati a:
 - osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
 - versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 **Volontari**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9

L'Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.
6. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
9. L'Assemblea ordinaria:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
 - delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
10. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
 11. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
 12. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole di due terzi degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
 13. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 14. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
4. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
5. Il Consiglio direttivo:
 - nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone bilancio o rendiconto;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale e sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
6. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
 7. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
 8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
 9. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
 10. Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
 11. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
 12. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 11 **Il Presidente**

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 **Libri sociali**

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14

Organo di Controllo

1. È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
2. L'Organo di Controllo, se nominato:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31 comma, la revisione legale dei conti ed in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16

Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Presidente – Marianna De Titta

Marianna De Titta

Segretaria – Micaela D'Ambrosio

Micaela D'Ambrosio

